



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 17/03/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 215

Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA - Adriatico. Progetto Ecosea. Accordo per l'Assistenza tecnico Scientifica da parte dell'Arpa Puglia - Approvazione schema convenzione tra Regione Puglia - Servizio Caccia e Pesca e Arpa Puglia.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari Dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Caccia e Pesca e confermata dal Dirigente del Servizio Ing. Gennaro Russo, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

la Politica di Coesione 2007/2013 si è posta l'obiettivo di ridurre i divari esistenti tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni, al fine di rafforzarne la coesione economica e sociale;

In tale contesto la Commissione Europea, rispetto al periodo di programmazione 2000/2006, ha limitato le priorità istituendo tre Obiettivi;

con l'istituzione dell'Obiettivo n. 3, denominato "Cooperazione Territoriale Europea" declinato in molteplici programmi operativi e modalità di collaborazione sovranazionale, la Commissione ha inteso rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale tra le diverse regioni;

nell'ambito della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e Paesi confinanti candidati/potenziati candidati all'adesione all'Unione Europea, il nuovo quadro finanziario UE 2007/2013 fornisce un singolo mezzo di approccio attraverso il nuovo strumento per l'Assistenza alla Pre-Adesione (I.P.A. nella sua sigla inglese);

con Regolamento CE n. 1085 del 17 luglio 2006, il Consiglio dell'Unione Europea ha, dunque, ufficialmente istituito lo strumento di assistenza alla preadesione (I.P.A.);

con Regolamento CE n. 718 del 12 giugno 2007, la Commissione Europea ha dato esecuzione al Regolamento CE n. 1085/2006;

l'assistenza è programmata e attuata in funzione di cinque componenti, tra cui la "cooperazione transfrontaliera" che si pone l'obiettivo di agevolare il processo di transizione e di riavvicinamento all'UE; nel quadro di tale componente la Commissione Europea, con Decisione C/2008/1073 del 25 marzo 2008, ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA - Adriatico 2007/2013 (di seguito denominato "Programma");

il Programma interessa le sette Regioni Adriatiche Italiane (R.A.I.) Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto ed alcuni territori degli stati Grecia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Montenegro, Serbia e Slovenia;

alla Regione Abruzzo è stato attribuito il ruolo di Autorità di Gestione del Programma;

la Delibera C.I.P.E. n. 158 del 21.12.2007, di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, prevede, per la parte relativa al Programma, che il Comitato di Sorveglianza sia composto, tra l'altro, dalle rappresentanze delle regioni partecipanti;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1017 del 16 giugno 2009, il Servizio Mediterraneo della Regione Puglia è stato, tra l'altro, individuato quale membro del Comitato di Sorveglianza del Programma e riconfermato quale referente unico per la governante delle iniziative progettuali e dei processi partecipativi di tutte le componenti regionali al Programma;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 494 del 18 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R.A. n. 48 speciale del 03 agosto 2011, la Regione Abruzzo ha approvato il testo dei bandi per progetti ordinari, a valere sulle singole priorità del Programma;

a seguito della pubblicazione dei bandi suddetti, la Puglia ha presentato proposte progettuali nella veste sia di proponente che di partner di progetto;

il Comitato Congiunto di Sorveglianza del Programma con le Determinazioni nn. 87/DA2, 88 e 89 del 31 luglio 2012 ha approvato le graduatorie finali dei progetti ammessi a finanziamento, pubblicate sul sito di Programma;

tra i progetti approvati è ECOSEA (Protection, improvement and integrated management of the sea environment and of crossborder natural resources), il cui Lead Beneficiary del progetto è la Regione Veneto, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Sezione Caccia e Pesca;

con atto n. 837 del 2 maggio 2012 la Giunta Regionale ha individuato, nel Servizio Mediterraneo, il referente unico per la governance delle iniziative progettuali di tutte le componenti regionali ai Programmi di Cooperazione Territoriale 2007-2013 e struttura regionale responsabile per gli adempimenti finanziari, e ha dato mandato ai Dirigenti dei Servizi regionali impegnati in qualità di Lead Partner e/o Project Partner di progetti di cooperazione territoriale europea ad effettuare gli impegni di spesa e le susseguenti liquidazioni scaturenti dall'implementazione delle attività progettuali nelle quali gli stessi sono coinvolti;

il Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia è partner del progetto ECOSEA finanziato nell'ambito del Programma comunitario di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico, come si evince dal Partnership Agreement sottoscritto dalla Regione Puglia in data 28/09/2012 e dal Subsidy Contract sottoscritto in data 30/10/2012 dal Lead Partner-Regione Veneto con l'Autorità di Gestione del Programma-Regione Abruzzo, redatti entrambi in lingua inglese in quanto lingua ufficiale del Programma IPA Adriatic CBC, e depositati agli atti del Servizio Mediterraneo;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2480 del 17 dicembre 2013 la Regione Puglia ha preso atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto ECOSEA, nel quale la Regione Puglia, Area Sviluppo Rurale - Servizio Caccia e Pesca, è partner di progetto ed ha provveduto ad istituire i capitoli di bilancio per l'introito delle somme erogate dall'Autorità di Certificazione o dal Lead Partner di progetto e da cui attingere per la realizzazione delle attività progettuali ammesse a finanziamento;

con medesima Deliberazione di Giunta Regionale, il Servizio Mediterraneo ha demandato al Dirigente del Servizio Caccia e Pesca il compito di assumere, nel corso del corrente esercizio finanziario, i relativi provvedimenti di impegno delle risorse deputate al cofinanziamento del Programma, come da dispositivo di cui alla delibera G.R. n. 837 del 02/05/2012;

il progetto ECOSEA mira a promuovere la tutela e la valorizzazione del mare e dell'ambiente costiero, l'attuazione di un approccio innovativo per una gestione coordinata delle attività di pesca (a livello politico ed istituzionale), oltre ad un aumento diretto della biodiversità marina attraverso l'implementazione di azioni pilota;

la Regione Puglia- Servizio Caccia e Pesca con nota prot. n. 3692 del 23 ottobre 2014 ha richiesto all'ARPA Puglia l'interesse a collaborare per la partecipazione alle attività di progetto come referente scientifico;

l'ARPA Puglia ha formalmente comunicato con nota acquisita dal Servizio Caccia prot. n. 4060 del 17 novembre 2014 di voler aderire alla richiesta di collaborazione nelle attività specifiche tecniche così come risultano dai documenti di progetto approvati;

in virtù della suddetta documentazione il Servizio Caccia e Pesca intende affidare all'ARPA Puglia la

gestione e lo sviluppo delle attività prettamente scientifiche previste nell'ambito del Progetto ECOSEA, così come risultano dall'Application Form approvato dal Comitato di Sorveglianza e che risultano espressamente riportate nello schema di convenzione qui allegato in forma integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

Considerato che:

l'ARPA Puglia, quale Agenzia Regionale per la Prevenzione e la protezione dell'Ambiente, è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27;

l'ARPA Puglia è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall'art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali;

l'attività di ARPA Puglia è svolta nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale e, a norma del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 6/99, del controllo ambientale fissati dalla Giunta Regionale;

l'ARPA Puglia è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile (art. 2 comma 1 L.R. 6/99), nei limiti del quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva della stessa, dalla Legge Regionale 30 dicembre 1994 n. 38, dalla Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7, dalla Legge Regionale 16 novembre 2001 n. 28, nonché dalle altre disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia.

ai sensi dell'articolo 121, REG. (CE) N. 718/2007 della Commissione del 12 giugno 2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, istitutivo dello strumento di assistenza preadesione (IPA), per la stipula dei contratti per servizi, opere e forniture, le procedure d'appalto si basano sulle disposizioni di cui al capo 3 della parte 2, titolo IV del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al capo 3 della parte 2, titolo III, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e alla decisione C(2007) 2034 della Commissione;

sono state valutate attentamente le possibili soluzioni procedurali, ed in particolare quella consistente nell'affidamento in house providing all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) dell'esecuzione degli interventi di cui allo schema di convenzione allegato;

il Manuale di Management e Controllo del Programma IPA Adriatico prevede tra le possibili modalità di affidamento quella dell' in house providing precisando che l'affidatario in tal caso è un soggetto delegato del Beneficiario Finale e che agisce quale longa manus dell'amministrazione;

nell'ipotesi di affidamento in house providing, il citato Manuale prevede, altresì, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'Amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto un controllo analogo a quello esercitato nei confronti delle proprie strutture (structural subordination);

- allo stesso tempo deve sussistere il requisito dello svolgimento dell'attività prevalentemente nei confronti dell'amministrazione controllante (economical dependency);

- l'Amministrazione aggiudicatrice è proprietaria dell'intero capitale e che questo non sia aperto ai privati. Nella fattispecie, l'affidamento in house providing in favore dell'ARPA Puglia trova la propria coerenza ai requisiti suddetti in quanto:

- L'Amministrazione regionale esercita il cd. controllo analogo in virtù:

- dell'art. 2 della legge regionale n. 6/1999, come modificato dall'art. 1 della legge 27/2006, nella parte in cui prevede che il controllo sugli atti dell'ARPA Puglia è esercitato secondo le norme vigenti in materia di controllo sugli atti delle Aziende unità sanitarie locali, prevedendo altresì, il controllo preventivo dal parte della Giunta Regionale sul Bilancio di previsione annuale e pluriennale, sugli impegni di spesa pluriennali e sul conto consuntivo;

- dell'art. 5 della legge regionale n. 6/1999, come modificato dall'art. 4 della legge 27/2006, nella parte in

cui prevede la nomina del Direttore Generale dell'ARPA Puglia con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta Regionale;

- dell'art. 6 della legge regionale n. 6/1999, come modificato dall'art. 5 della legge 27/2006 nella parte in cui disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di Indirizzo dell'ARPA Puglia, presieduto dall'Assessore regionale all'ambiente, cui spetta il compito di definire gli indirizzi triennali dell'azione e il programma annuale di attività;

- il requisito dello svolgimento della prevalente attività nei confronti dell'amministrazione giudicatrice risulta soddisfatto in quanto l'Agenzia Regionale per la protezione Ambientale, è l'Ente strumentale della Regione Puglia che svolge funzioni di supporto nella predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela dell'ambiente e nella redazione dei piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale, di cura delle attività tecnico-scientifiche in materia ambientale, di promozione della ricerca e sviluppo e di diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale

- la totale partecipazione al capitale dell'ARPA Puglia è dimostrata dall'art. 16 della legge della legge regionale n. 6/1999, nella parte in cui si prevede che la Giunta Regionale provvede all'individuazione della sede regionale, all'assegnazione di personale, beni mobili e immobili e attrezzature, all'assegnazione delle risorse finanziarie;

Gli interventi da realizzare presentano profili di organicità tali da renderne inopportuno il loro frazionamento e rispondono in via esclusiva al perseguimento di finalità di interesse generale, rilevabili su scala regionale;

Accertato che:

sussistono i requisiti in presenza dei quali può legittimamente farsi ricorso all'affidamento in house, riscontrando la sussistenza delle note condizioni del "controllo analogo" da parte della Regione e della "destinazione prevalente dell'attività" in favore del medesimo ente, in conformità alla normativa comunitaria e al costante orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale;

Quando le condizioni per l'in-house providing sono rispettate, i costi della ditta incaricata deve essere sempre addebitati sulla base della regola del real cost basis, quindi senza alcun margine di profitto, ed devono essere rispettate tutte le regole previste per l'Amministrazione aggiudicatrice in quanto agisce per conto del beneficiario del progetto;

La giurisprudenza amministrativa e contabile ha precisato che l'affidamento diretto in argomento necessita la presenza di un negozio bilaterale regolativo, esecutivo della scelta organizzativa dell'in house (cfr., tra tante, C.d.S, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4428 e 3 febbraio 2005, n. 272);

La giurisprudenza ha avuto, altresì, modo di rimarcare la necessaria stipula di un contratto di servizio, non ritenendo sufficiente la mera deliberazione dell'organo dell'ente pubblico che abbia autorizzato l'affidamento del servizio;

Tale deliberazione, mero atto interno e preparatorio del negozio avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, deve tradursi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal quale possano desumersi le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrisponderci;

l'istituto della convenzione si configura come uno degli strumenti normativi più importanti della c.d. amministrazione concertata, cioè fondata sull'accordo di due o più soggetti pubblici posti su un piano di parità e quindi equiordinati.

Visto:

lo schema di Convenzione qui allegato (allegato A) predisposto dal Servizio Caccia e Pesca;
la nota del dirigente del Servizio Caccia e Pesca con protocollo n° 3692 del 23 ottobre 2014 e la risposta dell'ARPA n° 4060 del 17 novembre 2014, con cui le parti hanno manifestato l'interesse a collaborare per l'attuazione delle attività di progetto;

la determinazione n. 434 del 7 luglio 2014 del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca di impegno di spesa per le attività previste dal Progetto ECOSEA;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 70.000,00 trova copertura finanziaria negli impegni di spesa assunti con Determinazione del Servizio Caccia e Pesca n. 434 del 07/07/2014 per:

€ 59.500,00 al Cap. 1083598

e per

€ 10.500,00 al Cap. 1083604

UPB del Bilancio regionale di previsione per l'anno 2014.

Ai sensi del punto 5 del dispositivo della D.G.R. 28 luglio 1998, n. 3261, concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa, la presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù degli articoli 4, co. IV, lett. a) e k), della L.R. n. 7/1997 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale), 22 e 44, co. IV, lett. e), della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia - Servizio Caccia e Pesca e l'ARPA Puglia, allegato A, comprensivo degli allegati tecnici 1) e 2), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca a sottoscrivere la Convenzione di cui al punto 2;
- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 70.000,00 trova copertura finanziaria negli impegni di spesa assunti con Determinazione del Servizio Caccia e Pesca n. 434 del 7 luglio 2014, per € 59.500,00 sul Cap. 1083598 e per € 10.500,00 sul Cap. 1083604, UPB del Bilancio regionale di previsione per l'anno.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Angela Barbanente